

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 ottobre 1997, n. 0354/Pres.

Regolamento per il funzionamento della conferenza dei sindaci e della sua Rappresentanza (legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 - articolo 13 - comma 2°).

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza dei Sindaci nonché la costituzione e il funzionamento della sua Rappresentanza, in attuazione dell'articolo 13 - comma 2° - della legge regionale 12/1994.

Art. 2
(Convocazione della Conferenza)

1. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti fra i Comuni compresi nell'ambito territoriale di ogni Azienda per i servizi sanitari, secondo i dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione, convoca, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, la Conferenza dei Sindaci. Trascorso inutilmente tale termine, alla convocazione provvede entro i successivi quindici giorni il Sindaco del Comune con il numero di abitanti immediatamente inferiore.

2. La seduta deve essere fissata per una data non successiva al ventesimo giorno dalla convocazione.

3. La funzione di componente della Conferenza può essere delegata dal Sindaco ad un membro della Giunta comunale.

4. La Conferenza ha sede presso l'Azienda per i servizi sanitari di riferimento, che mette a disposizione idonei locali di riunione e quant'altro occorra per l'espletamento delle funzioni attribuite alla medesima assicurando altresì il servizio di segreteria.

5. I componenti della Conferenza dei Sindaci decadono automaticamente nel caso in cui a seguito di elezioni comunali non fossero nuovamente rieletti alla carica di

Sindaco. Il nuovo Sindaco sostituisce di diritto il componente decaduto.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 3° la mancata rielezione alla carica di Sindaco del soggetto delegante comporta automatica decadenza da componente della Conferenza del soggetto delegato.

Art. 3

(Presidenza della Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti o da un suo delegato; qualora la Conferenza sia stata convocata, ex articolo 2, comma 1°, del presente Regolamento, dal Sindaco del Comune con il numero di abitanti immediatamente inferiore, lo stesso presiede la Conferenza se non sia presente il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 4

(«Quorum» necessario per la validità delle sedute e delle votazioni della Conferenza dei Sindaci)

1. Nell'ambito della Conferenza, ciascun Sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al Comune dallo stesso Sindaco rappresentato.

2. In prima convocazione, la seduta è valida allorché il numero dei componenti presenti sia tale da rappresentare - procedendo al conteggio secondo il criterio ponderale previsto dal comma 1° del presente articolo - la metà + 1 del numero complessivo dei: consiglieri comunali.

3. Allorché in prima convocazione, non si raggiunga il <<quorum>> necessario di cui al comma 2° per la validità della seduta, si procede alla seconda convocazione, la quale dovrà essere effettuata almeno ad un giorno di distanza dalla prima. In seconda convocazione, la seduta è valida qualunque sia il numero dei componenti rappresentato.

4. Le deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci sono valide allorché si raggiunga la maggioranza dei voti, determinata secondo il già citato criterio ponderale;

Art. 5

(Nomina della Rappresentanza e del suo Presidente)

1. Nella stessa seduta la Conferenza determina, entro il limite massimo fissato dalla legge, il numero dei componenti della propria Rappresentanza e provvede alla loro nomina nonché a quella del Presidente.

2. La Rappresentanza è nominata con le seguenti modalità:

- a) votanti almeno pari a 2/3 dei presenti, conteggiati secondo il criterio ponderale di cui all'articolo 4, comma 1° del presente regolamento;
- b) votazione contestuale per l'intero collegio;
- c) espressione di un numero massimo di 3 preferenze;
- d) votazione a scrutinio segreto.

3. Sono nominati componenti della Rappresentanza i componenti della Conferenza che ottengono il maggior numero di preferenze. Qualora più componenti abbiano ottenuto parità di preferenze e non vi sia capienza per la nomina di tutti, sono nominati i componenti che rappresentano i Comuni con il maggior numero di abitanti.

4. Il Presidente della Rappresentanza è il componente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di preferenze, il componente che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il Presidente della Conferenza trasmette l'esito dell'elezione, entro cinque giorni, al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento e all'Assessore regionale alla sanità.

Art 6

(Funzioni del Presidente e della Rappresentanza)

1. Il Presidente convoca e presiede la Rappresentanza e cura gli adempimenti conseguenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente della Rappresentanza più anziano di età.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 comma 1° - lettere a), b) e d) - della legge regionale 12/1994, la Rappresentanza si raccorda con la Conferenza riferendo alla medesima almeno ogni sei mesi. La Conferenza si riunisce altresì ogni qualvolta il suo Presidente e il Presidente della Rappresentanza ritengano necessaria la consultazione fra Conferenza e Rappresentanza.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 - comma 1° - lettera c) della legge regionale 12/1994, la Rappresentanza rimette alla Regione le osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti contabili.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 - commi 13° e 14° - del decreto legislativo 402/1992, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 517/1993 e dell'articolo 12 della legge regionale 12/1994, spetta alla Rappresentanza designare un membro del Collegio dei revisori dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento. La designazione deve essere effettuata entro quindi giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Direttore generale dell'Azienda.

Art. 7

(Funzionamento della Rappresentanza)

1. La Rappresentanza ha sede presso l'Azienda per i servizi sanitari di riferimento, che mette a disposizione della Rappresentanza idonei locali di riunione e quanto altro occorra per l'espletamento delle funzioni attribuite alla medesima, assicurando altresì il servizio di segreteria.

2. Le riunioni della Rappresentanza sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. La Rappresentanza delibera; a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta salva la designazione del componente del Collegio dei revisori che avviene a scrutinio segreto.

3. La funzione di componente della Rappresentanza non può essere delegata.

4. In caso di mancata partecipazione - senza giustificato motivo - per più di tre sedute consecutive, il componente della Rappresentanza decade dalla carica. All'assenza ingiustificata è equiparato l'abbandono della seduta prima della votazione sui punti dell'ordine del giorno.

5. La decadenza di cui al comma 4°, le dimissioni o la perdita della qualità di Sindaco di un componente della Rappresentanza hanno effetto immediato: verificatosi uno di tali eventi ovvero la morte di uno dei componenti della Rappresentanza, il Presidente della Rappresentanza - appena ne viene a conoscenza - ne dà tempestiva comunicazione al Presidente della Conferenza. Il Presidente della Conferenza entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, convoca la Conferenza stessa, la quale procede - con le

modalità di cui all'articolo 5, commi 2° e 3° del presente Regolamento - alla sostituzione.

6. Qualora un componente della Rappresentanza sia un soggetto delegato ai sensi dell'articolo 2 - comma 3° - la perdita della qualità di Sindaco da parte del soggetto delegante ne comporta la decadenza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5°.

7. La Rappresentanza dura in carica quattro anni e decade comunque ogni qualvolta i componenti della Conferenza, da cui è stata eletta, risultino sostituiti in misura superiore alla metà.

Art. 8

(Convocazione, ordine del giorno e pubblicità dei verbali di discussione della Conferenza dei Sindaci e della Rappresentanza)

1. I Presidenti della Conferenza dei Sindaci e della Rappresentanza convocano i rispettivi consessi con avvisi scritti, da inviarsi al domicilio di ciascuno dei componenti medesimi.

2. Con l'avviso di convocazione di cui al comma 1° ovvero con separato avviso indirizzato ai singoli componenti e pervenuto al domicilio almeno tre giorni prima rispetto alla data fissata per la relativa seduta, i rispettivi Presidenti comunicano - altresì - i punti di discussione posti all'ordine del giorno della medesima.

3. Il Segretario comunale del Comune il cui Sindaco ha - rispettivamente - la Presidenza della Conferenza dei Sindaci e la Presidenza della Rappresentanza procede alla verbalizzazione della discussione delle sedute della Conferenza e della Rappresentanza. All'uopo, il Segretario comunale può delegare un dipendente del suddetto Comune avente una qualifica funzionale non inferiore alla VI qualifica funzionale degli Enti locali.

4. Ai verbali di discussione delle sedute della Conferenza dei Sindaci e a quelli delle sedute della Rappresentanza viene data idonea pubblicità mediante affissione dei medesimi all'Albo pretorio - rispettivamente - del Comune il cui Sindaco ha la Presidenza della Conferenza e del Comune il cui Sindaco ha la Presidenza della Rappresentanza. I verbali di discussione delle sedute della Rappresentanza sono anche pubblicati all'Albo pretorio del Comune il cui Sindaco ha la Presidenza della Conferenza.

I suddetti verbali sono - altresì - pubblicati ad apposito Albo presso l'Azienda per i servizi sanitari di riferimento.

Art. 9
(Trattamento economico)

1. Ai componenti della Conferenza e della Rappresentanza non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio a carico del Comune di appartenenza, nei modi e termini stabiliti dalla vigente legislazione per gli amministratori degli enti locali.

Art. 10
(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatte salve e restano valide fino alla scadenza di legge le designazioni dei componenti dei Collegi dei revisori già effettuate dalle Conferenze dei Sindaci costituite ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.